



Statuto

swiss skateboard

Premessa

L'Associazione "swiss skateboard" è stata fondata il 30.08.2006 con il nome di "Swiss Skateboard Association" come federazione dello skateboarding in Svizzera. swiss skateboard organizza e promuove lo skateboarding a livello nazionale. La Dichiarazione di missione di swiss skateboard è la base vincolante del presente statuto.

Articolo 1

Nome, sede

1 Con il nome di "swiss skateboard" è costituita un'Associazione ai sensi dell'art. 60 e seguenti ZGB (Codice civile svizzero). La sede legale dell'Associazione si trova presso la rispettiva residenza del Presidente dell'associazione.

swiss skateboard è neutrale nei confronti dei partiti politici e delle confessioni religiose. L'Associazione può aderire ad altre associazioni e organizzazioni a livello nazionale e internazionale, in particolare nel campo dello sport, al fine di realizzare il proprio scopo.

Articolo 2

Scopo

Orientamento

1 swiss skateboard è la federazione dello skateboarding in Svizzera.

2 swiss skateboard ha come scopo la promozione, lo sviluppo, l'organizzazione e la supervisione dello skateboarding in Svizzera.

3 swiss skateboard non persegue scopi commerciali e non cerca di trarre profitto.

Articolo 3

Etica, doping

Etica

Doping

1 swiss skateboard si impegna per uno sport sano, rispettoso, leale e di successo. Rappresenta questi valori in quanto l'associazione, come pure i suoi organi direttivi e i suoi membri, hanno rispetto per il prossimo, trattando le persone in modo trasparente e comunicando con loro in modo leale. swiss skateboard riconosce l'attuale "Carta etica" dello sport svizzero e ne diffonde i principi nelle sue associazioni membre.

2 Il doping è in contrasto con i principi fondamentali dello sport e dell'etica medica e costituisce un rischio per la salute. Per questi motivi è vietato. swiss skateboard e i suoi membri sono soggetti allo Statuto sul doping di Swiss Olympic, ovvero l'Associazione Olimpica Svizzera, (di seguito: Statuto sul doping) e agli altri documenti di precisazione. Qualsiasi violazione dell'articolo 2.1 e seguenti dello Statuto sul doping è considerata doping.

3 swiss skateboard è soggetto al "Statuto in materia di etica" dello sport svizzero. La Statuto in materia di etica è vincolante per swiss skateboard stesso, i suoi dipendenti, i membri dei comitati, i membri, le sotto-organizzazioni (ad esempio sottoassociazioni, associazioni regionali o cantonali, sezioni), i club, nonché per i rispettivi organi, membri, dipendenti, atleti, allenatori, assistenti, medici e funzionari. Swiss skateboard farà in modo che anche i suoi membri diretti e indiretti (ad esempio sottoassociazioni, associazioni regionali o cantonali, sezioni, club) adottino il regolamento e lo applichino nei confronti dei loro membri, delle loro dipendenti e dei loro dipendenti e di incaricati.

4 I sospetti di violazione delle regole antidoping applicabili e del Statuto in materia di etica saranno esaminati da Swiss Sport Integrity. La Camera disciplinare dello sport svizzero (di seguito: Camera disciplinare) è responsabile della valutazione e della sanzione delle violazioni accertate delle regole antidoping applicabili e del Statuto in materia di etica. La Camera disciplinare applicherà le proprie norme procedurali e imporrà le sanzioni previste dallo Statuto sul doping o dai regolamenti della Federazione internazionale, se esistenti, o le sanzioni previste dallo Statuto in materia di etica. Le decisioni della Camera disciplinare possono essere impugnate con esclusione dei tribunali statali entro 21 giorni presso il Tribunal Arbitral du Sport (CAS) di Losanna.

Articolo 4

Adesione

Principio

1 swiss skateboard è un'associazione a cui possono chiedere di aderire associazioni con sede in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein il cui scopo è coerente con gli obiettivi di swiss skateboard. L'Assemblea dei delegati decide su eccezioni.

Domande di ammissione

2 Le domande di ammissione devono essere indirizzate al Consiglio Direttivo. Queste possono essere inviate anche per via elettronica. La domanda di ammissione sarà comunicata per via elettronica da swiss skateboard a tutte le associazioni membre esistenti. Se entro 30 giorni dalla comunicazione non si riceve alcuna obiezione scritta da parte di un'associazione membra, il Consiglio Direttivo può ammettere l'associazione. Se viene sollevata un'obiezione o se il Consiglio Direttivo respinge l'ammissione con una motivazione, la successiva Assemblea dei delegati ordinaria deciderà a maggioranza semplice su richiesta del Consiglio Direttivo.

Membri onorari

3 Il Consiglio Direttivo di swiss skateboard può nominare membri onorari persone che si sono distinte per prestazioni eccellenti nell'ambito delle attività di swiss skateboard e/o dello skateboarding. I membri onorari non hanno diritto di voto.

Sostenitori

4 Persone (giuridiche e fisiche) che sostengono l'Associazione attraverso contributi finanziari, possono essere inseriti dal Consiglio Direttivo su richiesta nell'elenco dei sostenitori. I sostenitori non hanno diritto di voto.

Diritti e doveri

5 La dichiarazione di missione, lo statuto, i regolamenti e le decisioni di swiss skateboard sono vincolanti per tutte le associazioni membre.

Articolo 5

Cessazione dell'adesione

Cessazione

1 L'adesione cessa

- Nel caso di persone fisiche, per dimissioni, esclusione o morte;
- Nel caso di persone giuridiche, per dimissioni, esclusione o estinzione della persona giuridica

Dimissioni

2 Le dimissioni di un membro hanno effetto alla fine dell'anno associativo con un preavviso di un mese. La comunicazione di dimissione deve essere inviata per lettera raccomandata a swiss skateboard entro i termini previsti.

Esclusione

3 I membri che violano gravemente gli obblighi statutari nei confronti di swiss skateboard, che non rispettano intenzionalmente o per grave negligenza i regolamenti dell'associazione, che non seguono le decisioni legalmente valide di swiss skateboard, che non adempiono i loro obblighi finanziari o che danneggiano la reputazione di swiss skateboard possono essere espulsi dal Consiglio Direttivo in qualsiasi momento, dopo essere stati ascoltati personalmente.

La comunicazione di dimissione o l'esclusione non esonera dagli obblighi previsti durante il periodo di adesione. I membri dimissionari o espulsi perdono i loro diritti nei confronti di swiss skateboard.

Ricorso

4 Il membro interessato può presentare ricorso contro l'esclusione per decisione del Consiglio Direttivo entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta all'attenzione della successiva Assemblea dei delegati.

Articolo 6

Organi

- 1 Gli organi di swiss skateboard sono:
- l'Assemblea dei delegati (AD)
 - l'ufficio di revisione
 - il Consiglio Direttivo
 - le commissioni

Articolo 7

Assemblea dei delegati (AD)

1 L'AD è l'organo supremo di swiss skateboard.

2 L'AD è composto dai delegati delle associazioni membra.

3 Ogni associazione membra ha un diritto di voto.

4 Sussistono diritti di voto aggiuntivi per le associazioni membra in funzione del numero dei loro membri (contano solo i membri attivi, non in modo cumulativo):

50 - 99 membri	+1 diritto di voto
100 - 199 membri	+2 diritti di voto
da 200 membri	+3 diritti di voto

Per il calcolo del diritto di voto è determinante il numero di membri di un'associazione membra comunicato per iscritto (anche via e-mail) il 31.12 dell'anno precedente.

5 Le associazioni membra possono inviare delegati, ma non più di tre. Un delegato può rappresentare solo il diritto di voto della sua Associazione membra.

6 Partecipano all'Assemblea dei delegati senza diritto di voto:

- i membri del Consiglio Direttivo
- i Presidenti delle commissioni
- i membri onorari e i sostenitori
- i revisori o l'ufficio di revisione

7 L'Assemblea dei delegati ordinaria si terrà ogni anno entro il primo semestre dell'anno associativo.

8 L'Assemblea dei delegati ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo. È ammessa la convocazione elettronica (e-mail, ecc...). I membri devono essere invitati almeno 20 giorni di calendario prima dell'assemblea con indicazione dell'ordine del giorno.

8^{bis}

Il Consiglio Direttivo decide la sede di riunione dell'Assemblea dei delegati.

8^{ter}

L'Assemblea dei delegati può svolgersi contemporaneamente in luoghi diversi. In questo caso, i voti dei partecipanti devono essere trasmessi direttamente in audio e video a tutte le sedi di riunione.

8^{quater}

Il Consiglio Direttivo può prevedere che i partecipanti non presenti nella sede di riunione dell'Assemblea dei delegati possano esercitare i propri diritti per via elettronica (Assemblea dei delegati ibrida).

Un'Assemblea dei delegati può essere tenuta anche per via elettronica senza una sede di riunione.

Per tutti gli altri aspetti si applicano le disposizioni di legge e statutarie in materia di convocazione e svolgimento dell'Assemblea dei delegati.

8^{quinquies}

Il Consiglio Direttivo garantisce che

- a) sia nota l'identità dei partecipanti;
- b) i voti nell'Assemblea dei delegati siano trasmessi direttamente;
- c) ogni partecipante possa presentare richieste e prendere parte alla discussione;
- d) il risultato della votazione non possa essere falsato.

Se durante l'AD si verificano problemi tecnici che ne impediscono il corretto svolgimento, è necessario ripetere l'AD.

L'intervallo che decorre fino all'Assemblea dei delegati successiva può essere inferiore a 20 giorni.

Le decisioni prese dall'AD prima del verificarsi dei problemi tecnici restano valide.

9 Il Consiglio Direttivo o almeno 1/5 delle associazioni membre possono richiedere in qualsiasi momento la convocazione di un'Assemblea dei delegati straordinaria, indicandone lo scopo. Questa deve avere luogo entro tre mesi dal ricevimento della richiesta. La data dell'Assemblea dei delegati straordinaria sarà comunicata ai membri dal Consiglio Direttivo con un anticipo di almeno 14 giorni di calendario, indicando i punti all'ordine del giorno.

10 Le richieste all'attenzione dell'Assemblea dei delegati devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo almeno 10 giorni di calendario prima dell'assemblea.

- 11 L'AD ha i seguenti compiti e competenze:
- approvazione del verbale dell'ultima Assemblea Generale
 - approvazione della relazione annuale
 - approvazione del conto annuale
 - presa d'atto della relazione dei revisori dei conti
 - approvazione dell'operato del Consiglio Direttivo
 - determinazione delle quote associative
 - approvazione del bilancio
 - elezioni
 - del Presidente
 - dei membri del Consiglio Direttivo
 - dei Presidenti delle commissioni
 - dell'ufficio di revisione
 - di membri onorari
 - approvazione della Dichiarazione di missione
 - approvazione delle revisioni dello statuto
 - approvazione dei regolamenti che hanno un impatto diretto e significativo sulle attività delle associazioni membre
 - nomina di commissioni (permanenti)
 - decisione su regolamenti delle commissioni
 - decisione sui ricorsi di membri
 - decisione su domande di ammissione respinte dal Consiglio Direttivo.
- 12 Ogni Assemblea dei delegati regolarmente convocata può deliberare validamente indipendentemente dal numero dei delegati presenti.
- 13 In un'Assemblea dei delegati che deve decidere sulla modifica dello statuto o sullo scioglimento di swiss skateboard, devono essere rappresentati almeno metà delle associazioni membre e due terzi di tutti i diritti di voto.
- 14 L'AD delibera a maggioranza semplice dei voti espressi. Le astensioni non vengono conteggiate per determinare la maggioranza. In caso di parità di voti la decisione si considera non approvata.
- 15 Le delibere sono approvate a scrutinio palese, a meno che un decimo degli aventi diritto di voto non richieda una votazione a scrutinio segreto. Su richiesta, le votazioni possono svolgersi a scrutinio segreto.
- 16 Per le seguenti attività è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti presenti:
- modifica dello statuto e scioglimento di swiss skateboard
 - fusione con altre associazioni
 - esclusione di membri
- 17 Durante le votazioni ci possono essere parecchi scrutini. Dopo ogni scrutinio viene eliminato il candidato con il minor numero di voti. Nello scrutinio finale vale la maggioranza assoluta dei voti espressi.
- 18 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un altro membro del Consiglio Direttivo.
- 19 Sulle decisioni prese deve essere redatto almeno un verbale.

Articolo 8

Ufficio di revisione

Elezione

1 L'AD elegge da 1 a massimo 2 revisori dei conti che durano in carica 2 anni. È possibile la rielezione.

Al posto di singole persone, può essere incaricata di svolgere i compiti di revisione anche una società fiduciaria certificata. Il mandato dura 2 anni. È possibile la rielezione.

Compiti

2 L'ufficio di revisione controlla la regolarità della contabilità e l'utilizzo dei fondi in conformità alla delibera sul bilancio della AD. Presenta una relazione scritta all'AD e richiede l'approvazione del conto annuale e dell'operato del Consiglio Direttivo.

Articolo 9

Consiglio Direttivo

Composizione

1 Il Consiglio Direttivo è composto da

- il Presidente
- il Vicepresidente
- massimo altri 5 membri.

Ad eccezione del Presidio, il Consiglio Direttivo si autocostruisce; è possibile il cumulo di cariche.

Elezione, durata della carica

2 I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'AD e restano in carica quattro anni. È possibile la rielezione.

La durata della carica degli eletti termina in ogni caso con l'AD ordinaria di swiss skateboard nell'anno in cui essi compiono 70 anni.

Compiti e competenze

3 Il Consiglio Direttivo è l'organo direttivo di swiss skateboard. Prepara le delibere dell'AD e provvede alla loro attuazione. Gestisce l'attività quotidiana e rappresenta swiss skateboard all'esterno.

Sono di sua competenza tutte le attività non riservate per legge o statuto a un altro organo direttivo, tra cui, a titolo esemplificativo, le seguenti:

- gestione dell'Associazione secondo i principi della Dichiarazione di Missione e dello Statuto
- attuazione delle decisioni prese dall'AD
- pianificazione dello sviluppo a medio e lungo termine dell'associazione
- preparazione del programma delle attività e del bilancio annuale
- adozione di misure di gestione per gestire l'associazione in modo efficiente e regolare (ad es. programmi e direttive)
- elezione dei membri delle commissioni, ad eccezione dei Presidenti
- impiego o incarico di persone dietro adeguato compenso
- nomina di gruppi di lavoro e di progetto per compiti e progetti temporanei
- preparazione, gestione e attuazione dell'AD
- stesura di regolamenti

Riunione

4 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che le attività lo richiedono. Ogni membro del Consiglio Direttivo può richiedere la convocazione di una riunione, indicandone i motivi. Una riunione può essere tenuta anche per via elettronica (videoconferenza e/o audioconferenza).

Delibere 5 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente. È ammessa la convocazione elettronica (e-mail, ecc...). Il Consiglio Direttivo può deliberare validamente se è presente più della metà dei membri. Le decisioni sono approvate a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità di voti, decide il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.

6 Se nessun membro del Consiglio Direttivo richiede una consultazione orale, è valida una delibera mediante circolare (anche via e-mail).

Compenso 7 I membri del Consiglio Direttivo operano in linea di massima su base volontaria. Le spese sostenute saranno rimborsate dietro presentazione di ricevute ecc... Spese di entità superiore (a partire da CHF 500,00 per voce) devono essere discusse in anticipo con il Consiglio Direttivo.

Articolo 10 Commissioni

Nomina 1 Per la gestione e l'adempimento di compiti ricorrenti, l'AD può nominare commissioni permanenti e deciderne l'attività con regolamenti.

Elezione, durata della carica 2 I Presidenti delle commissioni sono eletti dall'AD e restano in carica un anno. Gli altri membri delle commissioni sono eletti dal Consiglio Direttivo e restano in carica un anno. È consentita la rielezione.

Articolo 11 Facoltà di firma

Il Consiglio Direttivo disciplina la facoltà di firma a due.

Articolo 12 Finanziamento, responsabilità

Entrate 1 Le entrate di swiss skateboard sono costituite da

- quote associative,
- ricavi dalla vendita di servizi,
- ricavi derivanti da collaborazioni con partner (fra cui sponsor, sostenitori),
- contributi di organizzazioni e del settore pubblico,
- ricavi da eventi e competizioni,
- ricavi da offerte, lasciti e donazioni,
- entrate dal patrimonio dell'Associazione,
- eventuali altre entrate.

Quote associative 2 Le quote associative sono stabilite dall'AD.

Responsabilità 3 swiss skateboard non è responsabile per incidenti, danni alle cose e responsabilità civili verso terzi derivanti dall'utilizzo di servizi e dalla partecipazione ad attività di swiss skateboard da parte dei membri o di terzi. Pertanto, questi devono assicurarsi personalmente.

Risponde dei debiti dell'Associazione unicamente il patrimonio dell'Associazione. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei membri per i debiti dell'associazione. Resta riservata la responsabilità degli organi direttivi ai sensi dell'art. 55 comma 3 ZGB.

Articolo 13 Anno di esercizio/anno associativo

L'anno di esercizio/l'anno associativo corrisponde all'anno solare.

Articolo 14 Arbitrato

- 1 Le controversie tra i membri e di membri con swiss skateboard derivanti dallo statuto e dai regolamenti, nonché da obblighi finanziari nei confronti di swiss skateboard, sono soggette ad arbitrato escludendo i tribunali ordinari.
- 2 Il tribunale arbitrale competente è il Tribunale arbitrale internazionale dello sport (Tribunal Arbitral du Sport, TAS) di Losanna.
- 3 Si applicano le disposizioni procedurali del TAS (Code de l'arbitrage en matière du sport). Il periodo di ricorso è di 30 giorni.

Articolo 15

Scioglimento e liquidazione

Delibera

- 1 La delibera sullo scioglimento, sulla liquidazione e sull'utilizzo del patrimonio residuo di swiss skateboard dopo l'estinzione di tutti gli obblighi richiede una maggioranza di due terzi dei voti validamente espressi all'Assemblea dei delegati ordinaria o straordinaria. Al Consiglio Direttivo spetta il compito di effettuare la liquidazione.

Destinazione del patrimonio

- 2 In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio dell'Associazione sarà trasferito a un'organizzazione esente da imposte che persegua uno scopo identico o simile. È esclusa la distribuzione del patrimonio dell'Associazione tra i membri.

Articolo 16

Disposizioni finali

Delibera

Il presente statuto, con l'art. 3, l'art. 7 e l'art. 8 rivisti, sostituisce lo Statuto in vigore dal 13 luglio 2022.

Zurigo, 25 marzo 2023

swiss skateboard

Il Presidente
Oliver Matti

Il Tesoriere
David Bacher